



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 31

IL Sefugudat

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 18 maggio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 10/5/2023, pervenuto in pari data, prot. 508 dell'11/5/2023, della Rugby Brescia ASD (già Junior Rugby Brescia Asd), in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Ernesto Bruni Zani, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo nel Comunicato GST/U19/18, pubblicato in data 3/5/2023, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 19, girone 1, fase regionale, disputata in data 30/4/2023, Junior Rugby Brescia ASD v ASD Rugby Lecco, ha sanzionato il giocatore e tesserato della predetta associazione reclamante Sig. D. B. con la squalifica di un mese (dal 1/5/2023 al 31/5/2023 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. i), (atti violenti nei confronti di giocatori) del Regolamento di Giustizia, e la stessa associazione con la sanzione pecuniaria della multa di Euro 500,00 (cinquecento/00) per l'infrazione dell'art. 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico) dello stesso Regolamento.

FATTO

Con il reclamo *de quo* l'associazione Rugby Brescia ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe offrendo una diversa ricostruzione sia dell'episodio di cui è stato protagonista il giocatore sanzionato, sia del comportamento del proprio pubblico che aveva determinato l'applicazione della multa.

In particolare, per quanto concerne il giocatore espulso, il sodalizio reclamante eccepisce che nell'episodio sanzionato il proprio giocatore non aveva sollevato, né scaraventato a terra con

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

forza alcun avversario, mentre riguardo i propri sostenitori, questi non avevano proferito espressioni offensive verso il direttore di gara e, pertanto, concludeva chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.

Al reclamo, inoltre, in via istruttoria, era allegato il video dei fatti sanzionati di cui era chiesta la visione ai fini della decisione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 15/05/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 18/5/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 18 maggio 2023 comparivano per l'associazione reclamante, attraverso collegamento da remoto, la Sig.ra Paola Furlani, dirigente, e l'Avv. Aldo Mazzocchi, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento.

All'esito della discussione, la Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di ascoltare sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig. Paolo Rumi, il quale era sentito in data 22/5/2023 e forniva i chiarimenti richiesti, come meglio sarà precisato nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dalla odierna reclamante, contenente le immagini e il sonoro a cui l'arbitro fa riferimento nel proprio referto non possa essere preso in considerazione ai fini della decisione. Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al proprio consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto, nonché in questo caso anche ascoltato, risultante dal referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva. Ciò posto, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sui fatti oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Paolo Rumi, nel proprio referto ha scritto: *"In seguito all'antigioco sopra descritto il numero 9 del Junior Rugby Brescia, arrivando da lontano, caricava contro l'avversario reo dell'antigioco. Prendendolo per il collo lo sollevava e lo scaraventava a terra con forza"*; inoltre: *"Nel corso di tutta la durata dell'incontro ho ricevuto a più riprese insulti da parte di sostenitori di entrambe le società quali: "coglione", "figlio di puttana", "incapace", "merda", "vaffanculo", "vergognati"*.

Nell'audizione avuta con il Sig. Paolo Rumi, questo ha riferito che il giocatore D. B. si era avvicinato all'avversario, il quale si era in precedenza reso responsabile di un antigioco in danno di un suo compagno di squadra, e lo aveva preso per il collo per poi allontanarsi, precisando che, contrariamente a quanto refertato, in quell'occasione non lo aveva né sollevato, né scaraventato con forza a terra. Confermava, inoltre, tutte le offese ricevute dal pubblico nel corso della partita.

Alla luce delle risultanze dell'escussione dell'arbitro Sig. Paolo Rumi risulta che, pur limitandosi alla sola "presa per il collo" dell'avversario, la condotta assunta nell'occasione da D. B. integra la fattispecie di cui all'art. 27, comma 1, lett. i), del Regolamento di Giustizia, che sanziona gli atti violenti compiuti in danno di giocatori a gioco fermo con la squalifica non inferiore a una settimana.

Il Collegio, tuttavia, considerato quanto effettivamente compiuto dal giocatore nell'episodio oggetto di reclamo, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di rideterminare la squalifica in due settimane.

Per quanto concerne il comportamento del pubblico, le varie espressioni ingiuriose in danno del direttore di gara attribuite ai sostenitori di entrambe le squadre presenti alla gara oggetto di reclamo, peraltro reiterate durante l'intero incontro, giustificano nel caso di specie l'applicazione di una sanzione pecuniaria particolarmente rilevante.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 41, 27/1, lett. i), (atti violenti nei confronti di giocatori a gioco fermo), e 30/1, lett. a), (comportamento del pubblico), del Regolamento di Giustizia:
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo impugnato, sanziona il giocatore e tesserato Sig. D. B. con la squalifica di due settimane (dal 1/5/2023 al 14/5/2023 compresi), confermando per il resto la multa di Euro 500,00 (cinquecento/00) a carico della Rugby Brescia ASD;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 18-31 maggio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it